



**diritto** *Supplemento  
alla rivista*

**religioni**

**2**  
*Quaderno monografico*

Libertà religiosa ed eguaglianza.  
Casi di discriminazione in Europa  
e nel contesto internazionale

*Diritto e Religioni*  
Quaderno Monografico 2  
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

*Libertà religiosa ed eguaglianza.  
Casi di discriminazione in Europa  
e nel contesto internazionale*

# Diritto e Religioni

## Semestrale

### Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Direttore Fondatore*  
Mario Tedeschi †

#### *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

#### *Struttura della rivista:*

#### **Parte I**

##### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

##### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

#### **Parte II**

##### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

##### RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

#### **Parte III**

##### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche*

##### RESPONSABILI

M. D'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi, M. L. Lo Giacco

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 – Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli  
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 – Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: [www.pellegrinieditore.com/node/360](http://www.pellegrinieditore.com/node/360)

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito [www.pellegrinieditore.com/node/361](http://www.pellegrinieditore.com/node/361)

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

*Il divieto di discriminazione e la definizione di credo filosofico protetto nel Regno Unito: vegetarianesimo e veganesimo a confronto*

*The prohibition of discrimination and the definition of protected philosophical belief in the United Kingdom: comparing vegetarianism and veganism*

ROSSELLA BOTTONI

ABSTRACT

*This essay examines two recent judgments by the employment tribunal in the United Kingdom (Campbell and Casamitjana Costa) concerning respectively a vegetarian and a vegan. The two decisions are compared and contrasted from the perspective of the prohibition of discrimination, in the light of the definitional issue posed by the notion of “protected philosophical belief”.*

KEY WORDS

*Protected philosophical belief – Vegetarianism – Veganism.*

RIASSUNTO

*Il contributo compara due recenti sentenze del giudice del lavoro nel Regno Unito (Campbell e Casamitjana Costa) concernenti rispettivamente un vegetariano e un vegano, ed esamina la questione del divieto di discriminazione alla luce del problema definitorio posto dalla nozione di “credo filosofico protetto”.*

PAROLE CHIAVE

*Credo filosofico protetto – Vegetarianesimo – Veganismo.*

*SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive: un problema definitorio – 2. L’Equality Act 2010 e la definizione di credo filosofico protetto – 3. Il caso Conisbee – 4. Il caso Casamitjana Costa*

## *Osservazioni introduttive: un problema definitorio*

Il diritto antidiscriminatorio ha acquisito un'importanza sempre maggiore nelle legislazioni dei paesi europei, ed è divenuto oggetto di un'attenzione crescente da parte della dottrina, come «strumento di convivenza»<sup>1</sup> in un contesto segnato dalle «nuove sfide indotte dal radicarsi del multiculturalismo e dall'intensificarsi del fenomeno migratorio»<sup>2</sup>. Alle domande più tradizionali di riconoscimento del diritto di libertà religiosa e del principio di eguaglianza si sono affiancate le rivendicazioni identitarie di chi reclama il diritto alla diversità<sup>3</sup> e la libertà di esercitarlo, senza per questo essere privato del godimento di altri diritti fondamentali o essere sottoposto a un trattamento discriminatorio. Com'è noto, tali dinamiche hanno interessato anche il settore alimentare<sup>4</sup>. Esse mettono in luce la difficoltà nel raggiungere un bilancia-

---

<sup>1</sup> STELLA COGLIEVINA, *I divieti di discriminazione religiosa come strumento della convivenza?*, in ERMINIA CAMASSA (a cura di), *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Editoriale Scientifica dell'Università di Trento, Trento, 2016, pp. 97-122. Si vedano anche, della stessa Autrice, *Diritto antidiscriminatorio e libertà religiosa*, Libellula Edizioni, Tricase, 2012; e EAD., *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito*, Libellula Edizioni, Tricase, 2013; MARCO VENTURA, *Libertà religiosa e divieto di discriminazione nel diritto dell'Unione Europea*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 3-4, 2010, pp. 487-496; con riferimento specifico al divieto di discriminazione religiosa sul luogo di lavoro, cfr. il numero monografico di *Derecho y Religión*, XI, 2016.

<sup>2</sup> ANGELO LICASTRO, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni*, in ERMINIA CAMASSA (a cura di), *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Editoriale Scientifica dell'Università di Trento, Trento, 2016, pp. 84-87.

<sup>3</sup> GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 7.

<sup>4</sup> Cfr. *inter alia* MARIA CHIARA GIORDA, LUCA BOSSI, *Mense scolastiche e diversità religiosa. Il caso di Milano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 24, 2016; CORRADO DEL BÒ, *Le regole alimentari religiose e i menù delle mense scolastiche: una sfida per la laicità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 1, 2019. Sulla libertà religiosa alimentare in generale, si vedano tra gli altri contributi: ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula Edizioni, Tricase, 2010; MARÍA MERCEDES VIDAL GALLARDO, *Prescripciones alimentarias y nueva ley de libertad religiosa y de conciencia. Particular referencia a la Comunidad Islámica*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 27, 2011, pp. 177-206; il numero monografico di *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, fascicolo speciale, 2014; MIRIAM ABU SALEM, *Religious Dietary Rules and the Protection of Religious Freedom: Some Evidence from Practice in Italy*, in *Scripta Instituti Donneriani Aboensis* 26, 2015, pp. 181-200; SALVATORE BERLINGÓ, *Introduzione a "Cibo, diritto e religione in una prospettiva comparata"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 31, 2015; ANTONIO G. CHIZZONITI (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, Libellula Edizioni, Tricase, 2015; ANTONIO FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Giappichelli, Torino, 2015; NATASCIA MARCHEI, *Cibo e religione*, in BARBARA BISCOTTI, ELISABETTA LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua, sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre expo 2015*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 105-112; ALESSANDRO CESERANI, *Cibo "religioso" e diritto: a margine di quattro recenti pubblicazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2016, pp. 369-384; ANTONIO G. CHIZZONITI, ANNA GIANFREDA, DANIELA MILANI, *Cittadini-fedeli, fedeli-cittadini: coordinate, limiti e problematiche della libertà religiosa alimentare in Italia e in Europa*, in

mento – il solo che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, soddisfa i requisiti di una società democratica – il quale «assicuri che i gruppi in competizione convivano tollerandosi l’un l’altro»<sup>5</sup>.

Le controversie originate da una (reale o presunta) discriminazione religiosa, che animano il dibattito pubblico, politico e naturalmente anche giuridico, hanno spesso un indiscusso dato di partenza in comune. Prima di accertare la sussistenza di una discriminazione, il giudice è chiamato a verificare se la caratteristica che fonda il presunto trattamento discriminatorio sia effettivamente riconducibile a una religione o un credo. Facendo l’esempio forse più ovvio, si dibatte in maniera molto accesa sulla legittimità dei divieti di indossare il velo islamico o il *kirpan*, ma non si mette mai in discussione il carattere religioso di tale pratica. Si può semmai collocarla in un contesto più ampio che aggiunga l’elemento culturale alla definizione dell’«identità» del simbolo, senza però arrivare a negare quello religioso. In termini più generali, è possibile affermare che l’islam non sia solo una religione, perché è anche una cultura, una civiltà: ma qualsiasi ampliamento semantico non potrebbe avere come esito finale quello di negare che sia *anche* una religione.

Questo contributo intende esaminare il problema della discriminazione basata su un credo – consistente nel caso del vegetarianesimo in uno specifico regime alimentare, e in quello del veganesimo in un insieme di principi e pratiche che includono, ma al tempo stesso trascendono, il divieto di nutrirsi di determinati cibi – a partire da tale problema definitorio. Come ha ricordato Mark Hill, «The state is charged with securing freedom of belief for its citi-

---

GIUSEPPE COLOMBO (a cura di), *A tavola con Dio e con gli uomini. Il cibo tra antropologia e religione*, Vita e Pensiero, Milano, 2016, pp. 103-123; ALESSANDRO FERRARI, *Cibo, diritto, religione. Problemi di libertà religiosa in una società plurale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 15, 2016; ANTONIO FUCCILLO, FRANCESCO SORVILLO, LUDOVICA DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 18, 2016; DANIELA MILANI, *L’osservanza dei precetti alimentari nelle società multi-religiose tra pratiche rituali e libertà di culto*, in MARIA D’ARIENZO (a cura di), *Il diritto come “scienza di mezzo”*. Studi in onore di Mario Tedeschi, vol. III, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, pp. 1697-1716; ELETTRA STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze alla prova del multiculturalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 28, 2019; CARMELA VENTRELLA, *Il rispetto delle regole del cibo in una società multiculturale*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, 1, 2020, pp. 38-58; ANGELA VALLETTA, *Il diritto al cibo religiosamente orientato al tempo di pandemia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 13, 2020.

<sup>5</sup> «Although the Court recognizes that it is possible that tension is created in situations where a religious or any other community becomes divided, it considers that this is one of the unavoidable consequences of pluralism. The role of the authorities in such circumstances is not to remove the cause of tension by eliminating pluralism, but to ensure that the competing groups tolerate each other» (*Serif v. Greece*, sentenza, 14 dicembre 1999, ricorso n. 38178/97, par. 53). Questa massima è stata richiamata costantemente nella giurisprudenza successiva della Corte.

zens and with eliminating all forms of discrimination between believers»<sup>6</sup>. Ma chi sono i credenti, cui spetta la titolarità del diritto a non essere discriminati per la loro religione o credo? Si può considerare scontato che l'islam sia una religione (o *anche* una religione) e che l'ateismo sia un credo. Cosa dire però del vegetarianesimo e del veganesimo<sup>7</sup>?

In due casi recenti, un tribunale inglese è stato chiamato a decidere in via preliminare se il vegetarianesimo e il cd. veganesimo etico, che il rispettivo ricorrente presumeva che avesse fondato un trattamento discriminatorio sul luogo di lavoro, fossero o meno un credo filosofico protetto<sup>8</sup>. Anche in Italia, il Tribunale di Bologna si è dovuto confrontare con la domanda di una docente di una scuola primaria «di poter fruire di un servizio mensa strutturato in modo da poter soddisfare le esigenze alimentari connesse con la dieta vegana, che ella segu[e] in conformità con le sue credenze etico-religiose», concludendo poi con sentenza del 9 aprile 2020 «che il regime alimentare vegano appare determinato da convinzioni di natura filosofica e/o religiosa che appaiono meritevoli di tutela nell'ambito di ampio riconoscimento del diritto alla libertà di pensiero riconosciuto dalla Costituzione italiana»<sup>9</sup>.

In questa sede esamineremo i due casi inglesi. In *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others*, il giudice del lavoro ha ritenuto che il vegetarianesimo non costituisse un credo filosofico protetto ai sensi dell'*Equality Act 2010*<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> MARK HILL QC, *Preface*, in Id. (a cura di), *Religion and Discrimination Law in the European Union*, Institute for European Constitutional Law, Trier, 2012, p. 7.

<sup>7</sup> Per osservazioni generali su tale problema definitorio, rimandiamo a ROSSELLA BOTTONI, *Le discriminazioni religiose nel settore lavorativo in materia di alimentazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2013, pp. 122-129.

<sup>8</sup> Per un inquadramento generale del rapporto tra religione e alimentazione nel Regno Unito, si vedano i due studi di ANNA GIANFREDA, *Alimentazione e religione nel Regno Unito: ambiti normativi e questioni aperte*, in ANTONIO G. CHIZZONITI (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimiento per il corpo e per l'anima*, Libellula Edizioni, Tricase, 2015, pp. 363-400; e EAD., *La tutela delle prescrizioni alimentari religiose nella normativa del Regno Unito*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2010, pp. 53-83. Sul diritto antidiscriminatorio britannico, cfr. RUSSELL SANDBERG, *Law and Religion*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 53-58 e 100-130. In tema di discriminazione sul luogo di lavoro, cfr. anche FRANK CRANMER, *Religion and Belief in United Kingdom Employment Law: An Introduction to the Case-Law*, Brill, Leiden, 2017, pp. 8-11; NORMAN DOE, *Law and Religion in the Workplace. The United Kingdom*, in MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO (a cura di), *Law and Religion in the Workplace. Proceedings of the XXVIIIth Annual Conference. Alcalá de Henares, 12-15 November 2015*, Comares, Granada, 2016, pp. 395-401; DAVID McCLEAN, *United Kingdom*, in MARK HILL QC (a cura di), *Religion and Discrimination Law in the European Union*, Institute for European Constitutional Law, Trier, 2012, pp. 336-342.

<sup>9</sup> Il testo della sentenza è consultabile in <https://www.olir.it/documenti/dieta-vegana-e-convinzioni-filosofiche-e-religiose-la-sentenza-del-tribunale-di-bologna>. Sulla giurisprudenza italiana in materia, cfr. FEDERICO COLOMBO, *Oltre il pluralismo religioso. Veganismo come convincimento di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiere.it](http://www.statoechiere.it)), n. 18, 2020, 33-37.

<sup>10</sup> Cfr. STELLA COGLIEVINA, *Divieti di discriminazione e fattore religioso: la normativa britannica*



(sentenza del 6 settembre 2019)<sup>11</sup>, mentre in *Mr J Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports* tale qualifica è stata riconosciuta al veganesimo etico (sentenza del 21 gennaio 2020)<sup>12</sup>. Una circostanza interessante che agevola il confronto tra le due sentenze è il fatto che esse sono state emanate dal medesimo giudice, Robin Postle.

### *L'Equality Act 2010 e la definizione di credo filosofico protetto*

L'*Equality Act 2010* identifica nove caratteristiche protette (tra cui la religione o il credo) e vieta la discriminazione fondata su una o più di esse. L'inclusione non solo della religione ma anche del credo permette di estendere la protezione offerta dal diritto antidiscriminatorio a tutte le visioni del mondo, religiosamente orientate o meno, come l'ateismo, e di evitare alcuni problemi definitivi quali ad esempio: l'induismo e il buddismo sono una religione o una filosofia? Ciò, tuttavia, non elude del tutto la difficoltà della definizione, ma ne sposta solo i confini. Una volta ammesso che tutto ciò che sia religione o credo (senza necessità di distinguere tra i due) è oggetto di tutela giuridica, rimane la questione di distinguere cosa è religione o credo da ciò che non lo è<sup>13</sup>. La legge non include una definizione di religione o di credo – questione che nondimeno i tribunali hanno dovuto affrontare. Da un lato, la mancanza di una definizione formale può condurre a trattare la medesima *Weltanschauung* e il relativo gruppo che la manifesta in modo diverso a seconda del paese europeo considerato (come nel caso di Scientology); dall'altro, consente l'adozione di un approccio flessibile e inclusivo, in virtù del quale le corti non rimangono vincolate a nozioni restrittive o suscettibili di diventare obsolete con il passare del tempo<sup>14</sup>.

Ai sensi dell'art. 10 dell'*Equality Act 2010*, “credo” significa qualsiasi credo religioso o filosofico. Le note esplicative alla legge hanno precisato che la caratteristica protetta include la mancanza di un credo<sup>15</sup>, e hanno individuato i seguenti criteri per determinare cosa sia un credo filosofico: *i*) il credo deve

---

dopo l'«*Equality Act 2010*», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2011, pp. 323-349.

<sup>11</sup> In [https://www.bailii.org/uk/cases/UKET/2019/3335357\\_2018.html](https://www.bailii.org/uk/cases/UKET/2019/3335357_2018.html).

<sup>12</sup> In [https://www.bailii.org/uk/cases/UKET/2020/3331129\\_2018.html](https://www.bailii.org/uk/cases/UKET/2020/3331129_2018.html).

<sup>13</sup> LUCY VICKERS, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace*, Hart Publishing, Oxford, 2016, p. 13.

<sup>14</sup> *Ivi*, pp. 160-161.

<sup>15</sup> *Explanatory Notes*, n. 51, in <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/notes/division/3/2/1/7>.

essere genuinamente posseduto; *ii*) deve essere un credo e non un'opinione o un punto di vista basato sullo stato attuale delle informazioni disponibili<sup>16</sup>; *iii*) deve essere attinente a un aspetto importante e sostanziale della vita e del comportamento umani. A questi si aggiungono due criteri derivati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>17</sup>: il credo *iv*) deve avere un determinato grado di forza, serietà, coerenza e importanza, e *v*) deve essere meritevole di rispetto in una società democratica, compatibile con la dignità umana e non essere in conflitto con i diritti fondamentali degli altri (il che esclude un qualsiasi culto coinvolto in attività illegali)<sup>18</sup>. Le note esplicative forniscono alcuni esempi: l'umanesimo (*humanism*) e l'ateismo sono credi ai sensi di questa norma, mentre la fede calcistica non lo è<sup>19</sup>. È importante osservare che il credo in questione non deve necessariamente essere condiviso da altre persone<sup>20</sup>.

Si deve peraltro ricordare che l'elaborazione di questi criteri è precedente e risale alla sentenza del 3 novembre 2009 concernente *Grainger PLC and Others v. Mr Nicholson*<sup>21</sup>, in cui l'*Employment Appeal Tribunal* ha concluso che il credo nel cambiamento climatico come prodotto dell'uomo e nel risultante imperativo morale ad agire urgentemente per ridurre le emissioni di carbonio costituiva un credo filosofico protetto ai sensi dell'*Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003*, come emendato dall'*Equality Act 2006*<sup>22</sup>. Negli anni successivi, i tribunali britannici sono stati chiamati a decidere se la qualifica di credo protetto si applicasse alla massoneria, al nazionalismo inglese, all'indipendentismo scozzese, al socialismo democratico, ai valori della BBC<sup>23</sup>, allo spiritismo<sup>24</sup>, alle teorie complottiste sull'11 settembre, alla convinzione che si debba indossare un papavero nella settimana pre-

---

<sup>16</sup> Su questo punto, cfr. anche STELLA COGLIEVINA, *Divieti di discriminazione e fattore religioso: la normativa britannica dopo l'«Equality Act 2010»* cit., p. 332.

<sup>17</sup> *Campbell and Cosans v. the United Kingdom*, 25 febbraio 1982, ricorsi nn. 7511/76 e 7743/76, par. 36. Cfr. anche LUCY VICKERS, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace* cit., pp. 21-22; RUSSELL SANDBERG, *Law and Religion* cit., pp. 50-51.

<sup>18</sup> *Explanatory Notes*, n. 52 cit.

<sup>19</sup> *Ivi*, n. 53.

<sup>20</sup> DAVID McCLEAN, *United Kingdom* cit., p. 338.

<sup>21</sup> Il testo della sentenza è consultabile in [https://www.bailii.org/uk/cases/UKET/AT/2009/0219\\_09\\_0311.html](https://www.bailii.org/uk/cases/UKET/AT/2009/0219_09_0311.html). Cfr. anche FRANK CRANMER, RUSSELL SANDBERG, *A critique of the decision in Conisbee that vegetarianism is not "a belief"*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 1, 2020, p. 38.

<sup>22</sup> Cfr. STELLA COGLIEVINA, *L'«Equality Act 2006» ed il divieto di discriminazione religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2006, pp. 425-436.

<sup>23</sup> Cfr. <https://www.lawandreligion.uk.com>.

<sup>24</sup> RUSSELL SANDBERG, *Law and Religion* cit., pp. 56 e 103.

cedente al *Remembrance Sunday* (la domenica più vicina all'11 novembre)<sup>25</sup>, alla prerogativa di possedere i diritti d'autore delle proprie creazioni artistiche<sup>26</sup> e, infine, allo stoicismo<sup>27</sup>.

La giurisprudenza non ha ulteriormente rielaborato i criteri per definire un credo, ma la loro interpretazione ha sollevato delle criticità e la loro applicazione ai casi concreti ha sofferto di una certa incoerenza<sup>28</sup>. *i)* La genuinità del credo è suscettibile di essere indebolita da un comportamento non sempre conforme ad esso, laddove la persona interessata venga a compromessi con i principi professati. *ii)* L'esclusione di opinioni basate sullo stato attuale delle informazioni disponibili dalla tutela garantita alla religione e al credo sembra risalire al caso di un giudice, che lamentava di essere stato discriminato per la sua riluttanza ad affidare bambini a coppie omosessuali ai fini dell'adozione – posizione fondata non su principi religiosi o filosofici, bensì sulla mancanza di studi in materia, e quindi di dati sull'idoneità di una coppia dello stesso sesso all'adozione (*McClintock v. Department of Constitutional Affairs*). Tuttavia, questo criterio non appare soddisfatto nemmeno nel caso *Grainger*, dal momento che il credo in questione si fondava proprio sulle conoscenze scientifiche relative al cambiamento climatico. Se da un lato l'*Employment Appeal Tribunal* non ha escluso un credo filosofico basato sulla scienza dalla protezione offerta dal diritto antidiscriminatorio, dall'altro sembra si debba concludere che il secondo criterio da solo non sia sufficiente e che sia necessario soddisfarne anche altri. *iii)* L'applicazione del criterio dell'attinenza a un aspetto importante e sostanziale della vita e del comportamento umani appare particolarmente segnata da tendenze disomogenee – come vedremo anche nel confronto dei casi *Conisbee* e *Casamitjana Costa*. In due controversie concernenti l'opposizione alla caccia alla volpe, il giudice ha deciso che essa costituiva un credo protetto in un caso, ma non anche nell'altro. Si deve notare che nel primo caso il Tribunale ha sottolineato l'esistenza di un forte credo nella santità della vita in generale, che trascendeva la circostanza specifica della caccia alla volpe. Rimane nondimeno difficile predire l'applicazione di questo

---

<sup>25</sup> NORMAN DOE, *Law and Religion in the Workplace* cit., p. 394.

<sup>26</sup> JOHANNA GIBSON, *Brands make believe: ethical veganism and labelling in fashion*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2, 2020, pp. 149-150.

<sup>27</sup> Il testo della sentenza è consultabile in [https://www.bailii.org/uk/cases/UKET/2020/2302259\\_2019.pdf](https://www.bailii.org/uk/cases/UKET/2020/2302259_2019.pdf). Per un commento, cfr. RUSSELL SANDBERG, *Stoicism protected as a belief under the Equality Act: Jackson v. Lidl*, in *Law & Religion UK* (<https://www.lawandreligionuk.com>), 25 settembre 2020.

<sup>28</sup> Cfr. LUCY VICKERS, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace* cit., p. 23; FRANK CRANMER, RUSSELL SANDBERG, *A critique of the decision in Conisbee that vegetarianism is not "a belief"* cit., p. 36.

criterio generale a un credo in particolare. *iv*) Il grado di forza e di coerenza di un credo può essere difficile da determinare per i nuovi movimenti religiosi o per alcuni gruppi marginali, dove il sistema di credenze potrebbe risultare meno sviluppato e articolato o dove sia arduo accertarne con sicurezza il contenuto. *v*) L'ultimo criterio è, a prima vista, indiscutibile: nessuna protezione dovrebbe essere accordata a credi incompatibili con la società democratica, con la dignità umana e con il rispetto dei diritti fondamentali altrui. Così, si è negata protezione giuridica a inaccettabili credi politici o di altro tipo, come l'antisemitismo. Tuttavia, anche questo criterio può sollevare problemi interpretativi, nel momento in cui il giudice sia influenzato da una nozione di moralità che, com'è noto, può essere derivata da determinati assunti fondati sulle concezioni religiose prevalenti<sup>29</sup>.

### *Il caso Conisbee*

Conisbee è stato impiegato come cameriere e barista dall'aprile all'agosto 2018, quando si è dimesso lamentando molestie (*harassment*) a causa del suo credo nel vegetarianesimo. La ricostruzione dei fatti, quale emerge dal testo della sentenza, è frammentaria. Viene riportato un solo episodio, in cui il ricorrente sarebbe stato chiamato gay in quanto vegetariano da una delle cinque parti convenute<sup>30</sup>. Ad ogni modo tale lacuna non rileva ai fini dell'esame del caso, che verteva non sull'accertamento delle avvenute molestie, bensì sulla qualifica del vegetarianesimo come credo protetto. Si sono inoltre discusse questioni procedurali, che esulano dagli scopi di questo scritto e che pertanto non verranno trattate.

Bewley, l'avvocata del ricorrente, ha affermato in primo luogo alcuni fatti a suo avviso indiscutibili sul vegetarianesimo: *a*) molti vegetariani, incluso Conisbee, sono sinceri nel loro credo; *b*) nessuno può ragionevolmente negare che molti vegetariani, compreso il ricorrente, fondino il loro credo sincero sulla premessa che sia sbagliato e immorale mangiare animali e sottoporli alla crudeltà dell'allevamento e della macellazione; per loro questa non è una mera opinione o punto di vista basato sullo stato attuale delle informazioni disponibili, ma è un credo serio che costituisce parte integrante del modo di vivere; *c*) secondo dati del 2010, i vegetariani costituiscono il 21,8% della popolazione mondiale; *d*) pertanto, il vegetarianesimo è chiaramente un aspetto importante

---

<sup>29</sup> LUCY VICKERS, *Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace* cit., pp. 23-27. Cfr. anche RUSSELL SANDBERG, *Law and Religion* cit., pp. 56 e 103.

<sup>30</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 56.

e sostanziale della vita e del comportamento umani; questo a sua volta dimostrerebbe che esso ha un alto livello di forza, serietà, coerenza e importanza, e che è meritevole di rispetto in una società democratica; e) infine, nessuno può ragionevolmente sostenere che esso sia incompatibile con la dignità umana e confligga con altri diritti fondamentali<sup>31</sup>. Dunque, per l'avvocata, il vegetarianesimo soddisfa i requisiti previsti e, a sostegno ulteriore di tale posizione, è citata l'opinione di Lord Walker di Gestingthorpe, nel caso *Regina v. Secretary of State for Education and Employment and others (Respondents) ex parte Williamson (Appellant) and others* esaminato in appello dalla *House of Lords* il 24 febbraio 2005<sup>32</sup>, secondo cui il pacifismo, il vegetarianesimo e la totale astinenza dall'alcol sono esempi indiscussi di credi che ricadono nella protezione offerta dall'art. 9 CEDU. Ad avviso di Bewley, questo conferma che il vegetarianesimo è un credo filosofico protetto e il giudice del lavoro dovrebbe ritenersi vincolato da tale giudizio<sup>33</sup>.

La sussistenza del criterio *i*) è assodata: né le parti convenute né il giudice hanno contestato l'adesione di Conisbee al vegetarianesimo o la genuinità della sua credenza<sup>34</sup>. Nemmeno il requisito *v*) è stato messo in discussione: Postle ha affermato che la pratica del vegetarianesimo è chiaramente meritevole di rispetto in una società democratica e non è incompatibile con la dignità umana<sup>35</sup>. L'esito del caso si è quindi giocato sulla verifica degli altri tre criteri – oltre che su un problematico confronto tra vegetarianesimo e veganesimo, introdotto da Chapman, l'avvocato delle parti convenute, e avallato dal giudice.

Iniziando dal criterio *ii*), Chapman ha affermato che quello del ricorrente non era un credo, bensì un'opinione o un punto di vista basato sullo stato attuale delle informazioni disponibili. Tale posizione è stata sostenuta richiamando il caso *McClintock*, che verteva sull'opinione di un giudice che le coppie omosessuali non potessero adottare con esiti tanto positivi quanto quelle eterosessuali. Secondo l'avvocato, questo era un mero punto di vista, così come l'idea di Conisbee che gli animali non dovevano essere allevati, rinchiusi o uccisi per produrre cibo, e che l'ambiente sarebbe stato un posto migliore

---

<sup>31</sup> *Ivi*, par. 16.

<sup>32</sup> Il testo della sentenza è consultabile in <https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/15.html>.

<sup>33</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 18 e 21.

<sup>34</sup> *Ivi*, par. 3 e 38.

<sup>35</sup> *Ivi*, par. 42. A titolo di confronto, la sussistenza di questo criterio è stata invece negata nel caso *Forstater v. CGD Europe & Anor*, dove il Tribunale ha concluso che il credo che il sesso sia biologicamente immutabile e che alle persone non dovrebbe essere permesso di autoidentificare il proprio genere sia incompatibile con la dignità umana e i diritti fondamentali degli altri. Cfr. ANDREW HAMBLER, *Beliefs Unworthy of Respect in a Democratic Society: A View from the Employment Tribunal*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 2, 2020, pp. 234-250.

senza la macellazione degli animali a scopo alimentare<sup>36</sup>. Tuttavia, il paragone fatto da Chapman risulta debole, perché i due casi non sembrano assimilabili: McClintock aveva precisato che la propria posizione non aveva un fondamento religioso o filosofico, mentre nulla suggerisce che il credo di Conisbee sia basato solo su informazioni e non anche su principi<sup>37</sup>. Nondimeno, le affermazioni di Chapman sono state condivise dal giudice Postle, il quale ha concluso che quello del ricorrente era chiaramente un punto di vista e, in quanto tale, inidoneo a qualificarsi come credo protetto. Egli ha anche aggiunto che – per soddisfare il criterio in esame – non è sufficiente avere un’opinione fondata su una certa logica, reale o presunta<sup>38</sup>.

Rispetto al criterio *iii*), Chapman ha laconicamente affermato che il vegetarianesimo non attiene a un aspetto importante e sostanziale della vita e del comportamento umani, dal momento che riguarda la tutela della vita degli animali. Anche a questo riguardo è stato citato il precedente di un orientamento a cui era stata negata la qualifica di credo protetto, consistente nella convinzione che si debba indossare un papavero nella settimana precedente al *Remembrance Sunday*, ed è stato fatto un confronto con il caso di Conisbee: è sicuramente ammirevole che le persone mostrino rispetto alla memoria di chi ha combattuto nelle due guerre mondiali e nei conflitti successivi indossando un papavero, o che mostrino rispetto per gli animali astenendosi dal consumarne le carni. Ma in nessuno dei due casi si tratta di un aspetto importante e sostanziale della vita e del comportamento umani<sup>39</sup>. Nuovamente, il giudice Postle ha aderito al ragionamento di Chapman, concludendo che il vegetarianesimo è la scelta di uno stile di vita, è un sentimento ammirevole, ma non attiene alla vita e al comportamento umani<sup>40</sup>. Peter Edge ha tuttavia osservato che il ricorrente non credeva che «animali non umani» non dovessero uccidere altri «animali non umani» al fine di alimentarsi, ma che gli uomini non dovessero privare gli animali della vita per ricavarne cibo. In questa prospettiva, il vegetarianesimo attiene a una condotta umana. Peraltro, non è inusuale per una religione o un credo indicare modelli di comportamento nei confronti del mondo in generale, inclusi gli animali. Così, il pacifismo non riguarda solo il modo in cui gli esseri umani devono essere trattati, ma anche quello in cui devono comportarsi. Ora, sebbene il vegetarianesimo non riguardi la prima

---

<sup>36</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 28.

<sup>37</sup> FRANK CRANMER, RUSSELL SANDBERG, *A critique of the decision in Conisbee that vegetarianism is not “a belief”* cit., p. 41.

<sup>38</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 39.

<sup>39</sup> *Ivi*, par. 29.

<sup>40</sup> *Ivi*, par. 40.

di queste modalità, concerne però senza dubbio la seconda<sup>41</sup>. Anche Frank Cranmer e Russell Sandberg hanno sottolineato l'assurdità di tale ragionamento: il criterio in esame non dovrebbe applicarsi al contenuto del credo religioso o filosofico, bensì all'importanza che questo ha per gli esseri umani. In questo senso, il vegetarianesimo riguarda gli esseri umani, perché consiste nel credo che essi non debbano mangiare carne. Inoltre, come sottolineano i rapporti sul cambiamento climatico, una dieta vegetariana non avrebbe un impatto benefico solo sull'ambiente, ma farebbe anche bene alla salute umana<sup>42</sup>.

Il discutibile confronto tra il vegetarianesimo e il veganesimo<sup>43</sup> è stato introdotto nella discussione sul criterio *iv*), relativo al grado di forza, serietà, coerenza e importanza del credo. Chapman non ha messo in dubbio la grande diffusione del vegetarianesimo, bensì le ragioni dell'adesione a esso, poiché mentre tutti i vegani condividono essenzialmente il medesimo credo, ci sarebbero almeno sei motivi per cui una persona può essere vegetariana: un sentimento generale di rispetto per la vita; una preoccupazione di tipo etico per l'allevamento e la macellazione degli animali; ragioni di salute o dieta; sensibilità ambientale; benefici economici; gusto personale. Questa varietà di motivazioni minerebbe la forza e la coerenza del vegetarianesimo come credo. L'avvocato delle parti convenute ha proseguito con un'argomentazione ancora più problematica: molte persone praticano il vegetarianesimo a un certo punto della loro vita, ma non mantengono questa pratica per sempre, perché per loro essa non è né seria né importante. Di conseguenza, un datore di lavoro non può sapere con certezza se un dipendente che ieri era vegetariano lo sarà anche domani<sup>44</sup>. Questa posizione non può però essere condivisa. Innanzitutto, nega in radice la libertà di cambiare credo (o religione), che è un diritto assoluto<sup>45</sup> e non può comportare come conseguenza quella di accordare a una visione del mondo minore protezione perché un giorno potrebbe essere abbandonata. Inoltre, anche ammettendo che vi sia una tendenza diffusa a praticare il vegetarianesimo solo stagionalmente, l'accertamento del grado di forza, serietà, coerenza e importanza del credo di una persona non dovrebbe dipendere dalla valutazione di come gli altri si comportano. In caso contrario, si arriverebbe

---

<sup>41</sup> PETER EDGE, *Vegetarianism as a protected characteristic: another view on Conisbee*, in *Law & Religion UK* (<https://www.lawandreligionuk.com>), 21 settembre 2019.

<sup>42</sup> FRANK CRANMER, RUSSELL SANDBERG, *A critique of the decision in Conisbee that vegetarianism is not "a belief"* cit., p. 42.

<sup>43</sup> Su questo punto, cfr. *ivi*, p. 43.

<sup>44</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 30.

<sup>45</sup> Cfr. ROSSELLA BOTTONI, *Diritto e fattore religioso nello spazio europeo*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 135.

alla conclusione assurda per cui – per esempio – l’indissolubilità del vincolo matrimoniale nel diritto canonico non è un credo religioso, perché molti cattolici ricorrono al divorzio civile per ottenerne la dichiarazione di cessazione degli effetti civili. Infine, le osservazioni svolte da Chapman potrebbero benissimo applicarsi anche al veganesimo: non è detto che un vegano mantenga tale sistema di vita durante l’intero arco della sua esistenza.

Chapman si è poi spinto a sostenere che, se il Tribunale non escludesse che il vegetarianesimo è un credo forte, dovrebbe allora valutare se ha una forza simile a quella di un credo religioso<sup>46</sup>. Questo, tuttavia, non è un requisito giuridico – o, meglio, non lo è più. Nel diritto antidiscriminatorio britannico il criterio per cui un credo filosofico doveva avere uno *status* simile a quello di uno religioso, previsto dall’*Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003*, è stato abrogato dall’*Equality Act 2006*<sup>47</sup>, né l’*Equality Act 2010* l’ha reintrodotto. Inoltre, Chapman ha affermato che molti vegetariani preferiscono semplicemente evitare carne e pesce e decidono di non andare fino in fondo e di non praticare il veganesimo. A suo avviso, si potrebbe pertanto sostenere che il vegetarianesimo è un credo «molto meno serio» del veganesimo<sup>48</sup>. Ma la «serietà» – almeno in una certa misura – non è forse negli occhi di chi guarda? Come ha osservato Frank Cranmer, la Corte Suprema britannica ha ritenuto che Scientology fosse una religione ai fini della registrazione dei suoi luoghi di culto ai sensi del *Places of Worship Registration Act 1855*<sup>49</sup>. Nondimeno, le sue dottrine non sembrano affatto «serie» a molte delle persone che non vi aderiscono<sup>50</sup>.

Il giudice inizialmente è apparso adottare una posizione più cauta: ha infatti messo in guardia contro l’applicazione di *standard* troppo stringenti nella valutazione della forza, serietà, coerenza e importanza del vegetarianesimo<sup>51</sup>. Tuttavia, tale premessa non ha condotto alla sua logica conclusione, e Postle ha invece proseguito acriticamente sulla via tracciata da Chapman, distinguendo nettamente il vegetarianesimo dal veganesimo, sebbene il caso in esame non riguardasse quest’ultimo. È stato ipotizzato che questa differenza sia stata

---

<sup>46</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 31.

<sup>47</sup> FRANK CRANMER, RUSSELL SANDBERG, *A critique of the decision in Conisbee that vegetarianism is not “a belief”* cit., p. 41.

<sup>48</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 31.

<sup>49</sup> Per approfondimenti sul diritto ecclesiastico britannico, cfr. MARK HILL QC, RUSSELL SANDBERG, NORMAN DOE, *Religion and Law in the United Kingdom*, Wolters Kluwer, Alphen an den Rijn, 2014.

<sup>50</sup> FRANK CRANMER, *Is vegetarianism a “protected characteristic”?* *Conisbee*, in *Law & Religion UK* (<https://www.lawandreligionuk.com>), 21 settembre 2019.

<sup>51</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 41.



fatta perché era pendente un ricorso di alto profilo presentato da un vegano (Casamitjana Costa), e perché nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo il veganesimo era già stato incluso nella protezione offerta dall'art. 9 CEDU<sup>52</sup>. Nel caso *Conisbee*, il giudice ha affermato che è vero che vi sono numerosi vegetariani in tutto il mondo, ma che essi lo sono per motivi molto diversi. Al contrario, le ragioni per essere un vegano appaiono essere le stesse per tutti. I vegani non accettano in alcun caso di mangiare carne, pesce o prodotti caseari, hanno precise preoccupazioni sul modo di trattare gli animali e condividono il chiaro credo che uccidere e mangiare gli animali sia contrario a una società civilizzata e anche al controllo del clima. In conclusione, secondo il giudice, la forza e la coerenza che emergono nel veganesimo non sono riscontrabili nel vegetarianesimo, a cui le persone aderiscono per i motivi più disparati: stile di vita, salute, dieta, imperativi etici, gusto personale<sup>53</sup>. Tuttavia, com'è stato correttamente osservato, la forza, serietà, coerenza e importanza di un credo non comportano che esso sia monoliticamente compatto. Disaccordi interni caratterizzano pressoché ogni religione o credo, dal cristianesimo al marxismo<sup>54</sup>. Le stesse considerazioni possono applicarsi al veganesimo, come ha convincentemente argomentato Peter Edge. Alcune ricerche suggeriscono che la maggioranza dei vegani sia atea o non religiosa, ma che una percentuale aderisca a una gamma di religioni e consideri il veganesimo come una manifestazione di tali credenze religiose piuttosto che una visione del mondo autonoma e separata. Così, vi sono vegani atei e vegani buddisti: in entrambi i casi si tratta di vegani, ma quelli atei non fondano il proprio veganesimo sugli insegnamenti buddisti su *dukkha* e *samsara*, come invece potrebbero fare i vegani buddisti<sup>55</sup>. Lo stesso caso *Casamitjana Costa*,

---

<sup>52</sup> PETER EDGE, *Vegetarianism as a protected characteristic* cit. Il veganesimo è stato definito credo ai sensi dell'art. 9 CEDU dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo in *C.W. v. the United Kingdom* (decisione di ammissibilità, 10 febbraio 1993, ricorso n. 18187/91). Com'è stato osservato, «Nel panorama delle numerose e spesso eterogenee pronunce degli organi giurisdizionali di Strasburgo sulla libertà religiosa, il tema delle “pratiche alimentari” connesse alle convinzioni etico-religiose non è certamente tra i più frequentati» (ANNA GIANFREDA, *La libertà religiosa alimentare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in ANTONIO G. CHIZZONITI (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima*, Libellula Edizioni, Tricase, 2015, p. 453). Tra i pochi casi in materia solo due hanno posto la questione della presunta violazione del divieto di discriminazione: in *Jakóbski v. Poland* (sentenza 7 dicembre 2010, ricorso n. 18429/06) i giudici non hanno ritenuto necessario esaminare il ricorso anche dalla prospettiva dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 9 CEDU; in *Cha'are Shalom Ve Tsedek v. France* (sentenza 27 giugno 2000, ricorso n. 27417/95) l'ipotesi di discriminazione religiosa è stata esaminata, ma infine esclusa per 10 voti a 7.

<sup>53</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 41.

<sup>54</sup> FRANK CRANMER, *Is vegetarianism a “protected characteristic”?* *Conisbee* cit.; FRANK CRANMER, RUSSELL SANDBERG, *A critique of the decision in Conisbee that vegetarianism is not “a belief”* cit., p. 46.

<sup>55</sup> PETER EDGE, *Vegetarianism as a protected characteristic* cit.

che ora esamineremo, conforta queste osservazioni: esso ha riguardato il cd. veganesimo etico, dove l'aggiunta dell'aggettivo sembra suggerire che esistano diversi orientamenti vegani<sup>56</sup>.

Infine, seguendo nuovamente il discutibile ragionamento di Chapman, il giudice ha affermato che il credo filosofico deve avere uno *status* o forza simile a quello religioso, e che l'attinenza a un aspetto importante e sostanziale della vita e del comportamento umani non è un criterio sufficiente<sup>57</sup>. Entrambe le asserzioni sono criticabili: la prima è un'interpretazione *ultra legem*, dal momento che richiama una condizione che, come si è detto, non è più requisito giuridico dal 2006; la seconda sembra contraddire quanto sostenuto in precedenza<sup>58</sup>. Inizialmente, Postle aveva negato che il vegetarianesimo attenesse a un aspetto importante e sostanziale della vita e del comportamento umani; poi, invece, ha affermato che tale attinenza non è sufficiente a qualificarlo come credo protetto: ma una cosa è l'*assenza* di attinenza, un'altra è una connessione che, seppur giudicata insufficiente, comunque *esiste*.

### *Il caso Casamitjana Costa*

Tra il 2004 e il 2007, e poi ancora tra il 2016 e il 2018, Jordi Casamitjana Costa ha lavorato per un'associazione contro gli sport crudeli, come la caccia alla volpe e al cervo e l'inseguimento della lepre. Durante il periodo di impiego, ha chiesto informazioni sugli investimenti dei fondi di pensione da parte del suo datore di lavoro, scoprendo che questi interessavano anche imprese che effettuavano sperimentazioni su animali, e pertanto – dal suo punto di vista – non etiche. Oltre a chiedere che i suoi contributi fossero investiti in fondi alternativi etici, ha inviato una serie di e-mail ai suoi colleghi per avvisarli, ritenendo che non fossero al corrente della politica di investimenti dell'associazione e che – come lui – l'avrebbero trovata contraria ai loro principi. L'associazione l'ha ammonito, invitandolo ad astenersi dal dare consigli finanziari e, infine, l'ha licenziato per condotta riprovevole. Casamitjana Costa ha quindi presentato ricorso lamentando discriminazione diretta, indiretta,

---

<sup>56</sup> Su questo punto cfr. ROBERTO D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, in LUCIA SCAFFARDI, VINCENZO ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, I, Tre-Press, Roma, 2020, p. 53, nt. 84.

<sup>57</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 43.

<sup>58</sup> FRANK CRANMER, RUSSELL SANDBERG, *A critique of the decision in Conisbee that vegetarianism is not "a belief"* cit., p. 47.

molestie e vittimizzazione<sup>59</sup>.

La prima differenza – tutt’altro che marginale – tra questo caso e il precedente è che la parte convenuta (*The League Against Cruel Sports*) ha subito accettato che il veganesimo etico, professato e praticato dal ricorrente, costituiva un credo filosofico e, in quanto tale, era protetto dall’*Equality Act 2010*<sup>60</sup>. Il giudice ha nondimeno precisato che tale accertamento era di sua competenza, e ha osservato che in questo compito poteva beneficiare, tra l’altro, di una documentazione di 1239 pagine sulla definizione e sulla storia del veganesimo e sull’impatto che questo ha sulla vita di Casamitjana Costa<sup>61</sup> (contro la settantina del caso *Conisbee*)<sup>62</sup>.

La parte della sentenza dedicata alla ricostruzione dei fatti consiste in un lungo elenco di abitudini e attività proprie di un individuo che si professa vegano etico. Il ricorrente non si limita ad astenersi dal consumare prodotti animali (pesce e carne) e derivati da essi (per esempio latte, uova e miele): evita anche alimenti come i fichi, che hanno un rapporto simbiotico con minuscoli insetti, la cui presenza nel frutto, al momento di consumarlo, non può essere esclusa con certezza. Inoltre, laddove l’etichetta di un prodotto non sia chiara<sup>63</sup>, contatta l’azienda per verificare che esso sia effettivamente vegano; non permette che altre persone portino cibo non vegano in casa sua; quando

---

<sup>59</sup> Cfr. <https://ukhumanrightsblog.com/2020/01/04/ethical-veganism-is-a-protected-belief-rules-employment-tribunal>.

<sup>60</sup> *Mr J Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports* cit., par. 1.

<sup>61</sup> *Ivi*, par. 4-5.

<sup>62</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 4-5.

<sup>63</sup> Il problema dell’etichettatura è un problema sempre più discusso in dottrina, il quale trascende il veganesimo e interessa anche i prodotti *kasher* e *halal*. A quest’ultimo riguardo, si vedano ROSSELLA BOTTONI, *The Italian Experience with Halal Certification: The Case of Halal Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 6, 2020; EAD., *Legal Aspects of Halal Slaughter and Certification in the European Union and its Member States*, in YUNES RAMADAN AL-TEINAZ, STUART SPEAR, IBRAHIM H. A. ABD EL-RAHIM (a cura di), *The Halal Food Handbook*, Wiley-Blackwell, Hoboken, 2020, pp. 263-270; STELLA COGLIEVINA, *La tutela delle diversità alimentari religiose in Spagna*, in ANTONIO G. CHIZZONITI (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima*, Libellula Edizioni, Tricase, 2015, pp. 401-436; FERNANDO LEONINI, *La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa*, in ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula Edizioni, Tricase, 2010, pp. 143-154; PIETRO LOIACONO, *La rilevanza dei simboli religiosi nel campo economico e commerciale: il marchio e la pubblicità (traendo spunto dagli Accordi spagnoli con ebrei e islamici)*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1997, pp. 152-222; ELENA TOSELLI, *Le diversità convergenti. Guida alle certificazioni kasher, halal e di produzione biologica*, FrancoAngeli, Milano, 2015. Più in generale, cfr. ANTONIO G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell’ordinamento giuridico italiano*, Vita e Pensiero, Milano, 2000. Sul tentativo di introdurre l’obbligo di etichettare tutti i prodotti derivanti da animali macellati ritualmente nel Regno Unito, oltre agli studi citati, cfr. EMMA DOWNING, *Commons Research Briefing SN07108. Religious Slaughter of Animals*, 18 febbraio 2015, in <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07108/SN07108.pdf>, pp. 23-24.

soggiorna in albergo o partecipa a eventi dove viene servito del cibo, chiama sempre in anticipo per avvisare che è vegano; se viaggia per un periodo di tempo esteso, si porta dietro delle scorte alimentari; se si trova in luoghi remoti, preferisce in ogni caso patire la fame piuttosto che consumare un prodotto animale. Quel che è più rilevante è che il veganesimo etico va ben al di là di un mero regime alimentare<sup>64</sup>: Casamitjana Costa non possiede indumenti o mobili o altri oggetti prodotti da animali o con metodi basati sul loro sfruttamento; non ha animali domestici; non visita zoo, circhi e altri luoghi dove gli animali sono oggetto di spettacolo; da quando è diventato vegano, lavora solo nel campo della protezione degli animali e non ha relazioni sentimentali con persone non vegane; partecipa a manifestazioni, marce e proteste per i diritti degli animali e in quelle occasioni pronuncia discorsi a favore del veganesimo etico; si avvale di un servizio di elettricità fornito da una società certificata vegana; ove possibile, paga con carta di credito o monete ed evita le banconote, soprattutto quelle di recente emissione, in quanto realizzate usando prodotti animali; preferisce andare a piedi verso destinazioni raggiungibili al massimo in un'ora di cammino, invece che usare un mezzo che potrebbe urtare accidentalmente insetti o uccelli e – ultimo per ordine, ma non per importanza – evita prodotti finanziari caratterizzati da investimenti in aziende farmaceutiche che fanno test sugli animali. Il ricorrente ha infine precisato che fa uso di un determinato prodotto o servizio che non sia conforme al veganesimo etico o la cui conformità sia dubbia, solo se non è riuscito ad appurare che questo non abbia coinvolto lo sfruttamento animale, ovvero se è stato indotto in errore, o ancora se non aveva nessun'altra alternativa. In ogni caso ha specificato di non ritenere questi occasionali comportamenti come una trasgressione della sua morale, dal momento che comunque ha fatto tutto ciò che era possibile per contribuire alla riduzione della sofferenza e/o dello sfruttamento di ogni essere senziente<sup>65</sup>.

Come ha opportunamente osservato Roberto D'Orazio, «il contegno tenuto dal ricorrente nei più diversi ambiti di vita al fine di appurare il carattere veritiero e totalizzante delle sue convinzioni, si risolve in una sorta di “statuto” dell'osservante vegano, che per il livello di dettaglio potrebbe assumersi a base di una tipizzazione dei comportamenti più rilevanti ai fini della tutela

---

<sup>64</sup> Per la prospettiva di studio del veganesimo come regime alimentare, cfr. *inter alia* ROBERTO D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»* cit. Per una visione più ampia, che include anche l'abbigliamento e la relativa attività commerciale volta a promuovere le etichette vegane, cfr. JOHANNA GIBSON, *Brands make believe: ethical veganism and labelling in fashion* cit.

<sup>65</sup> *Mr J Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports* cit., parr. 10-22.

giuridica delle corrispondenti convinzioni. Lo standard che ne risulta appare tuttavia così stringente da far sorgere il dubbio che una sua eventuale applicazione al fine di individuare le espressioni tutelate possa rivelarsi riduttiva anziché espansiva delle forme in cui generalmente le concezioni vegane si manifestano nella prassi»<sup>66</sup>. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal giudice Postle nel caso *Conisbee*<sup>67</sup>, vi sono diverse forme di veganesimo, così come vi sono diverse forme di vegetarianesimo.

Rispetto alle leggi e alla giurisprudenza che rilevano per il caso in esame, il giudice ha affermato che l'art. 10 dell'*Equality Act 2010* sembrerebbe rispecchiare in maniera evidente l'art. 9 CEDU<sup>68</sup>. È interessante osservare che questo parallelo era già stato svolto da Bewley, l'avvocata di *Conisbee*<sup>69</sup>. Esso, tuttavia, non appare fondato: come hanno affermato Cranmer e Sandberg, l'art. 9 CEDU non distingue tra credi filosofici e non filosofici, e inoltre la giurisprudenza britannica si è avventurata ben al di là di quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, arrivando a includere anche credi politici nella protezione offerta dall'art. 10 dell'*Equality Act 2010*<sup>70</sup>. Postle ha poi citato l'art. 3 del *Human Rights Act 1998*, secondo cui la legislazione domestica deve essere letta per quanto possibile come volta a dare attuazione ai diritti convenzionali, a meno che questo non violi un principio fondamentale dell'ordinamento. Ora – secondo il giudice – dal momento che la formulazione inclusiva dell'art. 10 dell'*Equality Act 2010* rispecchia quella dell'art. 9 CEDU, sarebbe sia bizzarro che illegittimo – ai sensi del menzionato art. 3 del *Human Rights Act 1998* – escludere dalla protezione del diritto antidiscriminatorio un credo già riconosciuto ai sensi della CEDU. Richiamando l'opinione di Lord Nicholls nel caso *Regina v. Secretary of State for Education and Employment and others (Respondents) ex parte Williamson (Appellant) and others*, già citato in precedenza, Postle ha anche assegnato grande rilevanza alla pratica e alla manifestazione del credo del ricorrente<sup>71</sup>, il quale non si riduce quindi a un insieme di enunciati teorici.

Il giudice ha riconosciuto che il veganesimo è un credo filosofico protetto, innanzitutto perché *i)* è genuinamente posseduto e *ii)* è un credo e non un pun-

---

<sup>66</sup> ROBERTO D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»* cit., par. 53.

<sup>67</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 41.

<sup>68</sup> *Mr J Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports* cit., par. 24.

<sup>69</sup> *Mr G Conisbee v. Crossley Farm Ltd and Others* cit., par. 15.

<sup>70</sup> FRANK CRANMER, RUSSELL SANDBERG, *A critique of the decision in Conisbee that vegetarianism is not "a belief"* cit., pp. 39-40.

<sup>71</sup> *Mr J Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports* cit., parr. 26-30.

to di vista, nonostante le occasionali trasgressioni del ricorrente. Al riguardo, ha specificato che esso non consiste in un qualche tipo di opinione irrazionale, ma si fonda su una tradizione di lunga data a cui hanno aderito sia persone religiose che atee<sup>72</sup>. Questa affermazione è criticabile sotto due profili. In primo luogo, la razionalità di un credo non dovrebbe essere un criterio determinante ai fini della sua protezione giuridica: un qualsiasi credo o religione presenta elementi di irrazionalità agli occhi di chi non condivide tale orientamento. Così, la negazione di Dio può essere tanto irrazionale per una persona religiosa quanto l'affermazione della sua esistenza per una atea. In secondo luogo, l'adesione al veganesimo di persone aventi diverse religioni e credi conferma la fondatezza dell'obiezione di Edge che, riguardo al caso Conisbee, aveva osservato che come i vegetariani così anche i vegani potevano avere motivazioni molto diverse alla base della loro scelta di vita<sup>73</sup>.

Ugualmente incongruente è l'affermazione del giudice in merito alla sussistenza del criterio *iii*) (attinenza a un aspetto importante e sostanziale della vita e del comportamento umani). A suo avviso, il veganesimo soddisfa tale requisito, perché è un credo al cui cuore vi è il rapporto tra umani e non umani: la relazione tra esseri umani e altre creature è un aspetto sostanziale della vita umana, il quale ha conseguenze sul comportamento dell'uomo. È doveroso ricordare che il medesimo giudice aveva negato che il vegetarianesimo, vertendo sul rispetto della vita degli animali, attenesse a un aspetto importante e sostanziale della vita e del comportamento umani<sup>74</sup>. Come ha affermato Angelo Licastro – rispetto a un diverso contesto, ma ci sembra che le sue considerazioni si possano ben applicare anche a questo – la «discriminazione diventa così assenza di ragionevolezza nella differenziazione»<sup>75</sup>. È compito dei tribunali valutare la legittimità del trattamento differenziato, «ma i margini di incertezza insiti in ogni operazione di questo tipo restano in certa misura ineliminabili, nonostante i parametri e i vincoli fissati dalle norme vigenti. Ne deriva che alla voce “ammissibilità” o “doverosità” del trattamento differenziato, non si può non ritrovare, ancora una volta, il criterio di ragionevolezza»<sup>76</sup>.

Infine, sono condivisibili le conclusioni di Postle secondo cui il veganesimo etico *iv*) ha un determinato grado di forza, serietà, coerenza e importanza, e *v*) è meritevole di rispetto in una società democratica, è compatibile con la dignità umana e non è in conflitto con i diritti fondamentali degli altri. È

---

<sup>72</sup> *Ivi*, part. 33-34.

<sup>73</sup> PETER EDGE, *Vegetarianism as a protected characteristic* cit.

<sup>74</sup> *Mr J Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports* cit., par. 35.

<sup>75</sup> ANGELO LICASTRO, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni* cit., p. 83.

<sup>76</sup> *Ivi*, p. 91.

però criticabile l'argomentazione su cui ha fondato tali conclusioni. In particolare, ha sottolineato l'esistenza di una comunità con operatori commerciali e ristoranti aderenti a tali principi etici, come elemento positivo a sostegno della forza, serietà, coerenza e importanza del veganesimo<sup>77</sup>. Pur non negando la possibilità che vi siano operatori commerciali aderenti per convinzione al veganesimo, questi di regola hanno come finalità il guadagno, e non la promozione di un ideale etico. Non appare quindi convincente il ricorso all'argomento dell'esistenza di un mercato vegano per sostenere la forza, serietà, coerenza e importanza di questo orientamento.

Anche se il caso *Casamitjana Costa* non ha avuto una conclusione giudiziaria – il che, come ha commentato Frank Cranmer, è stato un peccato per gli studiosi di diritto e religione che aspettavano la decisione di merito del Tribunale, ma un sollievo per le parti coinvolte che hanno raggiunto un accordo<sup>78</sup> – nondimeno le osservazioni svolte durante il procedimento hanno fornito alcune indicazioni sulle linee che la giurisprudenza britannica potrebbe assumere in materia nel prossimo futuro. Secondo un portavoce di *The League Against Cruel Sports*, l'unica ragione del licenziamento di Casamitjana Costa consisteva nelle sue comunicazioni ai colleghi relative alla politica di investimento dei fondi pensione, la quale ora è stata rivista. L'associazione ha dunque accettato che l'ex dipendente non aveva fatto nulla di male nel comunicare tali informazioni, in quanto questo comportamento era motivato dal suo credo nel veganesimo etico<sup>79</sup>. Di fatto, quindi, nella pratica dei rapporti di lavoro il veganesimo etico appare avviato verso un riconoscimento che le corti ancora non paiono del tutto pronte a sostenere con compiute argomentazioni giuridiche. Sarà interessante vedere gli sviluppi di questo approccio – che oggi esclude il vegetarianesimo dalla qualifica di credo filosofico protetto – rispetto ad altre concezioni vegane, in particolare quelle più strettamente riconducibili a un regime alimentare.

---

<sup>77</sup> *Mr J Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports* cit., parr. 36-38.

<sup>78</sup> FRANK CRANMER, *Law and religion round-up – 8th March*, in *Law & Religion UK* (<https://www.lawandreligionuk.com>), 8 marzo 2020. Cfr. anche ID., *“Ethical vegan” claim against League Against Cruel Sports settled: Casamitjana*, in *Law & Religion UK* (<https://www.lawandreligionuk.com>), 2 marzo 2020.

<sup>79</sup> Cfr. <https://www.shropshirestar.com/news/uk-news/2020/03/02/ethical-vegan-hails-victory-for-animal-protection-after-settling-tribunal-case>.